

A TUTTI I CLIENTI
Alla cortese attenzione del Responsabile

CIRCOLARE N. 3/2026

Oggetto: Legge di bilancio 2026 – le novità in materia fiscale.

Gentili Clienti,
in data 30 dicembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025).

La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2026.

Di seguito vengono illustrati gli interventi normativi di natura prettamente fiscale.

REVISIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF

commi 3 - 4

Il Legislatore ha modificato le aliquote per i redditi medi. In particolare, per lo scaglione di reddito compreso tra **28.000 e 50.000 euro**, l'aliquota scende dal 35% al **33%**. Per i redditi fino a 28.000 euro resta confermata l'aliquota del 23%, mentre sopra i 50.000 euro rimane al 43%.

Aliquote IRPEF			
Anno 2025		Anno 2026	
Reddito	Aliquota	Reddito	Aliquota
Fino a 28.000 €	23%	Fino a 28.000 €	23%
Oltre 28.000 fino 50.000 €	35%	Oltre 28.000 fino 50.000 €	33%
Oltre 50.000 €	43%	Oltre 50.000 €	43%

Alcuni esempi di impatto della modifica			
Reddito annuo	IRPEF lorda 2025	IRPEF lorda 2026	Differenza
28.000 €	6.440,00 €	6.440,00 €	0,00 €
30.000 €	7.140,00 €	7.100,00 €	- 40,00 €
32.500 €	8.015,00 €	7.925,00 €	- 90,00 €
35.000 €	8.890,00 €	8.750,00 €	- 140,00 €
37.500 €	9.765,00 €	9.575,00 €	- 190,00 €
40.000 €	10.640,00 €	10.400,00 €	- 240,00 €
42.500 €	11.515,00 €	11.225,00 €	- 290,00 €
45.000 €	12.390,00 €	12.050,00 €	- 340,00 €
47.500 €	13.265,00 €	12.875,00 €	- 390,00 €
50.000 €	14.140,00 €	13.700,00 €	- 440,00 €
60.000€	18.440,00 €	18.000,00 €	- 440,00 €
80.000 €	27.040,00 €	26.600,00 €	- 440,00 €
100.000 €	35.640,00 €	35.200,00 €	- 440,00 €

BUONI PASTO ELETTRONICI - Innalzamento del limite

comma 14

A partire dal 1° gennaio 2026, aumenta la quota detassata dei buoni pasto elettronici:

- **Buoni pasto elettronici:** il **limite giornaliero** non imponibile passa da 8,00 euro a **10,00 euro**.
- **Buoni pasto cartacei:** il limite resta invece fermo a **4,00 euro** al giorno.

Si ricorda che il superamento del limite giornaliero di esenzione comporta l'imponibilità previdenziale e fiscale per il valore eccedente.

DETAZZAZIONE DEGLI AUMENTI CONTRATTUALI

commi 7 e 12

Solo per l'anno 2026, gli **aumenti di stipendio** derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi **del settore privato** (sottoscritti nel triennio 2024-2026) saranno tassati con un'imposta sostitutiva del **5%** anziché con l'IRPEF ordinaria.

Requisito: il lavoratore deve aver avuto **nel 2025** un reddito da lavoro dipendente non superiore a **33.000 euro** .

Esclusioni: l'agevolazione non si applica agli aumenti derivanti da accordi individuali.

Il lavoratore ha la **facoltà di rinunciare** , con atto scritto, alla tassazione sostitutiva, richiedendo l'applicazione delle aliquote Irpef ordinarie.

In base alla norma, la tassazione agevolata si applica solo agli aumenti di stipendio che scattano effettivamente nel corso del 2026. Restano quindi esclusi dalla detassazione quegli aumenti che, pur essendo pagati nel 2026, si riferiscono a periodi precedenti o hanno una decorrenza fissata prima del 1° gennaio 2026.

Ad esempio:

SI AGEVOLAZIONE: aumento contrattuale che parte da marzo 2026.

NO AGEVOLAZIONE: aumento maturato a novembre 2025, anche se gli effetti economici proseguono nel 2026.

DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

commi 8 e 9

La Legge di Bilancio 2026 interviene modificando quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2025 per i **premi** con **corresponsione** legata ad **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione** misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di **partecipazione agli utili** dell'impresa.

La precedente disciplina prevedeva una imposta sostitutiva ridotta al 5% per il triennio 2025-2027. Il legislatore è intervenuto prevedendo quanto segue:

- l'aliquota dell'imposta sostitutiva ridotta al **5%** sia prevista **limitatamente al 2025** ;
- per gli anni **2026 e 2027** l'imposta sostitutiva pari all' **1%** ed entro un **limite** di importo complessivo pari a **5.000 euro annui** .

Per poterne beneficiare, il lavoratore, nel periodo di imposta precedente, **non** deve aver prodotto **redditi** da lavoro dipendente **superiori a 80.000 euro** .

Si coglie l'occasione per ricordare che è necessario un contratto collettivo di secondo livello, sottoscritto con le parti sindacali.

I requisiti formali necessari per poter accedere alla tassazione agevolata sono i seguenti:

- **Sottoscrizione dell'accordo** : il premio deve essere stabilito da accordi collettivi aziendali o territoriali siglati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali/unitarie).

- **Deposito Telematico:** una volta firmato, il contratto deve essere depositato telematicamente entro 30 giorni presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro tramite il portale del Ministero del Lavoro.
- **Contenuto dell'accordo:** il documento deve specificare i criteri di misurazione (indicatori numerici) che verifichino l'effettivo incremento di produttività, redditività o qualità rispetto a un periodo precedente.
- **Esclusione dei premi "ad personam":** I bonus erogati per scelta discrezionale del datore di lavoro a un singolo dipendente non possono beneficiare dello sgravio fiscale, poiché mancano della natura collettiva e dei criteri di misurabilità richiesti dalla legge.

DETAZZAZIONE PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E A TURNI

commi 10 - 12

Per l'anno 2026, i lavoratori del settore privato con un **reddito nel 2025 non superiore a 40.000 euro** possono beneficiare di una **tassazione agevolata del 15%** sulle **maggiorazioni** per:

- lavoro notturno;
- festivo;
- indennità di turno.

L'agevolazione si applica entro un **limite** massimo di **1.500 euro annui**.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE TURISTICO

commi 18 - 21

Per i dipendenti degli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** e del **comparto del turismo**, ivi inclusi gli stabilimenti termali, viene confermato, per il periodo compreso dal **1° gennaio al 30 settembre 2026**, il **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, pari al **15%** delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al **lavoro notturno** e alle prestazioni di lavoro **straordinario** effettuate nei **giorni festivi**.

Restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento.

PBK srl

Milano, li 26 gennaio 2026